



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 2861 DEL 02/09/2026

SETTORE: Gestione Viabilità

SERVIZIO: Gestione del demanio stradale provinciale

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.3/2026

OGGETTO: S.P. N. 17 “FINALE LIGURE – CALICE - RIALTO”, DALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 5+350 ALLA PROGRESSIVA 5+400 CIRCA, IN COMUNE DI RIALTO-TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO PER SOSTITUZIONE BARRIERA DANNEGGIATA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38 e 39 del citato D.Lgs. n. 285/1992;
- gli articoli da 30 a 43 e 116, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTI:

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 253 del 31/10/2025 con cui è stato conferito l’incarico del Settore Gestione Viabilità all’Ing. Danilo Burastero a far data dal 01/11/2025;

CONSIDERATO:

- che sulla S.P. n. 17 “Finale Ligure- Calice-Rialto”, al km 5+350, in Comune di Rialto, a seguito

del cedimento strutturale che ha interessato la sede stradale, occorre sostituire la ringhiera ANAS danneggiata, lavori che comportano l'impossibilità di garantire della fruizione bi-direzionale della carreggiata;

- che si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori, per il tratto sopra indicato:

- disporre, dal giorno 3 settembre 2026 e fino al giorno 9 ottobre 2026, la limitazione temporanea della circolazione stradale con le seguenti modalità:

istituzione di circolazione a senso unico alternato con semaforo continuativamente-H24

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta Ecoedile Srl con sede in Magliolo e che il responsabile della ditta è individuato nel Geom. [OMISSIS...];

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. la limitazione temporanea della circolazione sulla S.P. n. 17 "Finale Ligure – Calice - Rialto", dalla progressiva chilometrica 5+350 alla progressiva 5+400 circa, in Comune di Rialto, da attuarsi attraverso l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico continuativamente, **a decorrere dal giorno 3 settembre 2026 e fino al giorno 9 ottobre 2026 e comunque fino al completamento** delle lavorazioni di sostituzione della ringhiera tipo ANAS danneggiata;
2. Tutti i conducenti delle categorie di veicoli interessati dovranno comunque uniformarsi alla segnaletica stradale apposta in loco ed ogni eventuale indicazione prescrittiva indicata dal personale operante su strada;
3. Il dispositivo semaforico dovrà essere posizionato e orientato in modo tale da garantirne la piena e agevole visibilità da parte degli utenti della strada che, provenendo dalla Via Vene, si immettono sulla Strada Provinciale n. 17.

DISPONE che l'Impresa esecutrice dei lavori

- apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
- rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente.

DISPONE, altresì

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice

della Strada;

- la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;

2. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Antonella Basciani;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente
Canepa Alessio